

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **25/1985** (ECLI:IT:COST:1985:25)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **MALAGUGINI**

Camera di Consiglio del **04/12/1984**; Decisione del **24/01/1985**

Deposito del **30/01/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10704**

Atti decisi:

N. 25

ORDINANZA 24 GENNAIO 1985

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 32 bis del 6 febbraio 1985.

Pres. ELIA - Rel. MALAGUGINI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott.
FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 del codice penale promosso

con ordinanza emessa il 27 novembre 1982 dal G. I. presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Saccardo Dino, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il G. I. presso il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost., della legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 C.P., sostenendo che tali norme, in quanto stabiliscono l'obbligatoria sottoposizione alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica, prevederebbero per costui un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello del comune infermo di mente che sia pericoloso - il quale secondo la vigente legislazione fruisce invece di degenza e cura ospedaliera - e violerebbero il di lui diritto alla salute, stante la natura "sostanzialmente carceraria" della predetta misura di sicurezza;

considerato che tali questioni, già sollevate sotto i medesimi profili da altri giudici, sono state ritenute non fondate dalla Corte con la sentenza n. 139 del 1982 (con la quale, peraltro è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale degli artt. 222, primo comma, 204, c.p.v. e 205, c.p.v. n. 2 del codice penale, nella parte in cui non subordinano il provvedimento di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato prosciolto per infermità psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione e della esecuzione della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità medesima al tempo dell'applicazione della misura").

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 215 e 222 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma e 32 Cost. dal giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.